SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

27° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 GIUGNO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente PALUMBO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1375) ***DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro sul riordino del sistema fieristico italiano***

(1775) ***MACONI ed altri. – Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico***

(2129) ***MANTICA ed altri. – Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico***

(2204) ***SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Norme per lo svolgimento di attività fieristiche***

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 5, 9 e *passim*
CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . 5, 7, 8 e *passim*
DE CAROLIS *(Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* . . . . . 4, 5, 7 e *passim*
DEMASI *(AN)* 8
LAGO *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . . . 7, 15
MACONI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 8, 9
MANTICA *(AN)* 8
PINGGERA *(Misto)* . . . . . 5, 7, 8 e *passim*
PAPPALARDO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 8
SELLA DI MONTELUCE *(Forza Italia)* . . . . . 7, 9, 16 e *passim*
WILDE *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . 7, 15, 19

DL 0853

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1375) ***DE CAROLIS ed altri. – Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano***

(1775) ***MACONI ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico***

(2129) ***MANTICA ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico***

(2204) ***SELLA di MONTELUCE ed altri. – Norme per lo svolgimento delle attività fieristiche***

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano», d'iniziativa dei senatori De Carolis, Rigo, Duva, Occhipinti, Papini, Meloni, Caruso Luigi e Fiorillo; «Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico», d'iniziativa dei senatori Maconi, Pappalardo, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Larizza e Micele; «Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico» d'iniziativa dei senatori Mantica, Caruso Antonino, Demasi, Pontone e Turini e «Norme per lo svolgimento di attività fieristiche» d'iniziativa dei senatori Sella di Monteluce, La Loggia, Asciutti, Bettamio, Centaro, D'Alì, De Anna, Di Benedetto, Filograna, Gawronski, Greco, Lasagna, Lauro, Maggiore, Manfredi, Manis, Meluzzi, Mungari, Pianetta, Schifani, Scopelliti, Terracini, Tomassini, Toniolli, Travaglia, Vertone Grimaldi e Baldini.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione che, il 14 maggio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico che in data 9 giugno la 1ª Commissione permanente ha espresso il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia della competenza primaria attribuita in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano da norme di rango costituzionale e da disposizioni di attuazione diretta delle medesime, nonchè a condizione che l'articolo 10 sia riformulato nel senso di prevedere come

facoltà e non già come obbligo la trasformazione degli enti da parte delle regioni.

Si raccomanda alla Commissione di merito, inoltre, una riformulazione complessiva del testo tale da configurare una legislazione di principio e non una normativa di dettaglio per le regioni a statuto ordinario.

Quanto agli emendamenti, si rinvia alle indicazioni formulate sul testo.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del nuovo testo unificato predisposto in sede ristretta.

Articolo 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge definisce il quadro normativo generale nella materia delle fiere in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea e della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le manifestazioni fieristiche, come definite all'articolo 2, sono considerate attività di interesse pubblico in quanto preordinate alla promozione dello sviluppo economico ed alla valorizzazione dei sistemi produttivi, allo sviluppo del commercio estero, della cooperazione internazionale e della attività promozionale all'estero di rilievo nazionale, nonchè alla promozione del progresso tecnico, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 29 aprile 1997, n. 59 in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le Regioni adottano le norme necessarie a dare attuazione ai principi fissati dalla presente legge. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano coordinano l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza con le attribuzioni riservate allo Stato dalla presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti».

Conseguentemente il comma 4 è abrogato.

1.100 IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole: «allo sviluppo del commercio estero, della cooperazione internazionale e della attività promozionale all'estero di rilievo nazionale».

1.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 2, dopo le parole: «e dell'attività promozionale all'estero» *aggiungere la parola*: «anche».

1.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 2 sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

1.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 3.

1.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 4 sopprimere le parole: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano coordinano l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza con le attribuzioni riservate allo Stato dalla presente legge.».

1.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La presente legge non si applica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

1.6 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 1.100 recepisce in sostanza il parere espresso dalla Commissione e quello analogo formulato dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali. In esso, inoltre, vengono raccolte le indicazioni contenute in una serie di emendamenti, presentati dal collega Pinggera, finalizzati a salvaguardare le competenze delle regioni, soprattutto quelle a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenze individuate dai singoli statuti.

Il testo dell'emendamento prevede che il comma 1 dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: «1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i princìpi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a sta-

tuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti». «Conseguentemente il comma 4 è abrogato».

PINGGERA. Signor Presidente, ovviamente a seguito della presentazione dell'emendamento 1.100 testé illustrato dal relatore, sono da considerarsi superati i miei emendamenti che riguardano le regioni a statuto speciale le cui competenze sono appunto fatte salve dal suddetto emendamento.

Desidero tuttavia sottolineare che forse sarebbe bene valutare con attenzione gli altri emendamenti da me presentati finalizzati a ricondurre a dei princìpi fondamentali la normativa di dettaglio, prevista dal provvedimento in esame per le regioni a statuto ordinario e per quelle a statuto speciale che non abbiano competenza esclusiva.

Ritiro pertanto gli emendamenti 1.5 e 1.6 per i motivi anzidetti e do per illustrati i restanti emendamenti.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, invito il collega Pinggera a ritirare anche gli emendamenti 1.2, 1.1, 1.3 e 1.4 che, sebbene migliorativi del testo, qualora fossero accolti – mi riferisco in modo particolare all'1.2 – andrebbero a mitigare notevolmente quella che può essere l'attività esplicativa rispetto ad un provvedimento che già tiene conto di quelle che sono le competenze delle regioni a statuto ordinario e speciale.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, mi associo al parere testé espresso dal relatore.

PINGGERA. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e quindi ritiro gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4; insisto invece per la votazione dell'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1. 100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Articolo 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «manifestazioni fieristiche», la presentazione, promozione o commercializzazione di beni e servizi, limitata nel tempo, effettuata in idonei complessi espositivi da una pluralità di espositori in modo da offrire al pubblico dei visitatori con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici cui l'iniziativa si riferisce;

b) «espositori», i produttori o i rivenditori operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

c) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) «quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) «organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* "manifestazioni fieristiche", le attività commerciali svolte in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, ed in idonei complessi espositivi di beni e servizi destinata a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti;».

2.1 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.3 PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole*: «i soggetti pubblici e privati che esercitano» *aggiungere la seguente*: «prevalentemente».

2.2 SELLA DI MONTELUCE

SELLA di MONTELUCE. Signor Presidente, ritengo che l'espressione «attività commerciali», proposta dall'emendamento 2.1 sia più corretta e, in regime di diritto privato, senz'altro più chiara rispetto a quella prevista nel testo in esame. La seconda modifica introdotta dall'emendamento 2.1 è quella di sostituire le parole «pubblico dei visitatori» con le seguenti «visitatori generici».

Con l'emendamento 2.2 si propone di aggiungere dopo le parole: «i soggetti pubblici e privati che esercitano» la seguente: «prevalentemente» onde far rientrare nel sistema anche coloro che lavorano prevalentemente, ma non unicamente, in questo settore.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 2.3 è soppressivo della lettera *b)* del comma 1 che riteniamo assai restrittiva; sono infatti dell'avviso che oltre ai produttori e ai rivenditori anche altri soggetti possano essere interessati ad esporre i loro prodotti nelle fiere.

LAGO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.1, presentato dal senatore Sella di Monteluce.

WILDE. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 2.1.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Sella di Monteluce, con l'aggiunta delle firme dei senatori della Lega, è certamente teso ad una migliore formulazione del testo e ad estendere le potenzialità che si possono attuare nel campo delle attività commerciali. Pertanto, esprimo su di esso parere favorevole.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.3, vorrei comunicare al senatore Pinggera che il nostro intendimento, nel momento in cui abbiamo cercato di redigere un testo della legge quadro comprensivo delle indicazioni contenute nei disegni di legge presentati, era quello della valorizzazione della figura degli espositori, che ci era stata sollecitata nel corso delle varie audizioni conoscitive e in particolare dai rappresentanti delle categorie economiche. Pertanto, il nostro intendimento – non vorrei esprimere il concetto giusto in maniera sbagliata – è stato proprio quello di ampliare il ventaglio dei soggetti interessati alle fiere e non invece di restringerlo.

Quindi, vorrei invitare il senatore Pinggera a riesaminare l'emendamento presentato.

Sull'emendamento 2.2 esprimo parere contrario.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come il relatore, anch'io esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 e parere contrario sull'emendamento 2.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, vorrei volentieri ascoltare il senatore Pinggera.

PINGGERA. Devo dire che la formulazione del concetto di rivenditore e di produttore risulta troppo restrittiva, perchè non consente di fare assumere alle regioni la figura di espositori in una fiera internazionale, al fine di sviluppare le attività di loro competenza e di promuovere una pubblicità – per così dire – domestica.

Vorrei quindi conoscere il motivo in base al quale si escludono le regioni e anche gli altri enti da una attività che potrebbe essere invece di rilevante interesse per tutto il turismo e per tanti altri settori.

Pertanto, sono dell'avviso di allargare il concetto e di trovare delle soluzioni non limitative, che diano ampio spazio a tutta l'economia.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Se il relatore è d'accordo, vorrei proporre – dal momento che le argomentazioni espresse dal senatore Pinggera non sembrano al Governo peregrine – una riformulazione del testo che possa soddisfare le esigenze illustrate dal senatore Pinggera, che appaiono del tutto ragionevoli.

PAPPALARDO. Concordo con la proposta del Sottosegretario e condivido il senso delle esigenze evidenziate dal senatore Pinggera.

Devo dire che con la soppressione della lettera *b)* si pone in essere una contraddizione, perché verrebbe a mancare la definizione della figura degli espositori. Quindi, vorrei invitare il relatore a riformulare la lettera *b)* in modo da tener presenti le obiezioni del senatore Pinggera.

MANTICA. Per essere d'aiuto al relatore, affermo che ha pienamente ragione il senatore Pinggera quando dice che occorre inserire una organizzazione *non-profit.* Infatti, nel caso contrario mi verrebbero in mente tutti quei consorzi di riciclaggio che partecipano alle fiere solo per rappresentare e diffondere i loro beni e servizi.

Se operiamo una divisione, si avrebbero da una parte gli operatori commerciali che vendono nelle fiere e, dall'altra, invece coloro che promuovono le loro attività e i loro servizi; quindi, due categorie che hanno come oggetto rilevante della loro attività un *profit* immediato sulla fiera.

MACONI. Devo fare anch'io un'osservazione.

A mio giudizio, una parte delle osservazioni espresse dal senatore Pinggera è condivisibile in quanto si riferisce a soggetti istituzionali; per quanto riguarda invece gli altri soggetti, devo dire che sono inclusi nel concetto di rappresentanti.

DEMASI. Ritengo che si possa risolvere il problema emerso sostituendo le parole: «rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;» con le seguenti: «rappresentanti, nonché quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;».

PINGGERA. L'emendamento 2.3 viene riformulato nel modo seguente: Al comma 1, lettera *b)*, sostituire la parola: «che» con le altre: «nonché quanti».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 2.3.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come il relatore, anche il Governo esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Sella di Monteluce e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Sella di Monteluce.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3 nel nuovo testo, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Articolo 3.

(Tipologie delle manifestazioni fieristiche)

1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) mostre-convegno, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;

d) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti, con consegna differita al termine della manifestazione.

2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

3. Le Regioni possono disciplinare ulteriori tipologie di esercizio per le manifestazioni fieristiche con qualifica di regionale o locale.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni permanenti di beni e servizi realizzate a scopo promozionale da un singolo produttore e rivolte alla clientela;

b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, marginali rispetto a convegni o a manifestazioni culturali;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sulle aree pubbliche.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sopprimere le parole: «con qualifica di regionale o locale.».

3.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 4, lettera b) *sostituire le parole*: «marginali rispetto a» *con le seguenti*: «realizzate nell'ambito di».

3.1 CAPONI

Al comma 4, lettera c) *sostituire la parola*: «sulle» *con le altre*: «sul commercio al dettaglio in».

3.2 CAPONI

PINGGERA. Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, devo dire che mi sembra eccessiva la formulazione: «Le Regioni possono disciplinare ulteriori tipologie di esercizio per le manifestazioni fieristiche con qualifica regionale o locale» dal momento che sono già di competenza delle regioni stesse. Quindi, a mio giudizio tutto ciò è pleonastico e nessuno deve autorizzare le regioni nel disciplinare ulteriori tipologie.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Potrebbe bastare la formulazione: «Le regioni disciplinano ulteriori tipologie».

PRESIDENTE. Faccio miei gli emendamenti 3.1 e 3.2 e li do per illustrati.

SELLA di MONTELUCE. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 3.3 risulti leggermente in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 che attribuisce la competenza in materia di fiere locali all'insieme dei comuni ed alle comunità montane.

PINGGERA. Signor Presidente, la proposta del Governo è indubbiamente migliorativa del testo, ma lo sarebbe ancora di più se si sopprimessero le parole «con qualifica di regionale o locale», in quanto le fiere che hanno questa caratteristica sono comunque di competenza regionale. In questa ottica non regolamentare alcuni aspetti darebbe spazio all'inventiva e ciò sarebbe positivo, considerato che i campi di intervento nel futuro potranno diventare molteplici.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, dal momento che l'emendamento in esame tiene comunque conto delle competenze che già esplicano le regioni in materia fieristica, ritengo che la modifica suggerita dal sottosegretario Carpi potrebbe essere considerata senz'altro migliorativa della norma in esame. Del resto, non avrei nessuna difficoltà ad accogliere l'emendamento 3.3 nel testo originario; non credo infatti che il comma 3 risulti determinante sia per l'impianto del presente provvedimento, sia in materia di competenze delle regioni. Tuttavia, la mia opinione è che sarebbe bene accettare la proposta avanzata dal Governo.

MACONI. Signor Presidente, sarei del parere di sopprimere l'intero comma 3, tenuto conto del fatto che la disciplina è demandata alla competenza delle regioni; per cui, anche alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, questo comma può risultare pleonastico.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo si uniforma al parere espresso dal relatore; fermo restando che anche l'ipotesi di sopprimere l'intero comma 3 potrebbe essere accolta; infatti, per quanto riguarda questa materia, mi sembra che in realtà ci sia un comune intendimento di vivere nella maniera più piena la delega alle regioni.

PRESIDENTE. Colleghi, mi pare che prevalga l'orientamento della soppressione dell'intero comma 3.

PINGGERA. Signor Presidente, ribadisco che a mio avviso sopprimere solo l'ultima parte del comma significherebbe attribuire alle regioni la possibilità di regolamentare ulteriori spazi che la normativa attuale non copre. In ogni caso accetto l'invito a modificare il mio emendamento nel senso di sopprimere l'intero comma.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, il parere del relatore è pertanto favorevole all'emendamento 3.3 nel nuovo testo ed agli emendamenti 3.2 e 3.1.

CARPI *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, il parere del Governo è altrettanto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il seguente emendamento 3.3 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori:

Sopprimere il comma 3.

3.3 (Nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Caponi, a cui ho aggiunto la mia firma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Caponi, a cui ho aggiunto la mia firma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Articolo 4.

(Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche)

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati degli altri paesi dell'Unione europea che siano legittimati ad esercitare tali attività nello Stato di appartenenza possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è di competenza delle regioni, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento è di competenza dei comuni.

3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche, è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

a) il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la manifestazione e sia in possesso di capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate;

b) la sede espositiva sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonchè per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;

c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza.

4. Le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge non sono assoggettate all'imposta sugli spettacoli e trattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «o, dalle leggi regionali o dalle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione delle manifestazioni fieristiche su territorio di una regione a statuto speciale o della provincia di Trento e di Bolzano.».

4.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 3.

4.6 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

A comma 3, sopprimere la lettera a).

4.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 3, lettera a), *dopo le parole*: «economiche adeguate.» *aggiungere le seguenti*: «Per quanto concerne le manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali deve essere esercitata l'attività da almeno due anni in analogo settore merceologico.».

4.1 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

4.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 3, lettera b) *sostituire le parole*: «la sede espositiva sia idonea» *con le seguenti*: «il quartiere espositivo sia idoneo».

4.2 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

4.10 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

4.11 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 3, lettera d) *dopo le parole*: «le quote di partecipazione» *aggiungere le altre*: «poste dall'organizzatore».

4.3 SELLA DI MONTELUCE

PINGGERA. Signor Presidente, le modifiche proposte con i nostri emendamenti si muovono sostanzialmente in un campo in cui vi è una legislazione concorrente tra regioni e Stato. Dal momento che esistono dei territori a competenza primaria regionale, ritengo che l'inserimento al comma 1 delle parole: «o, dalle leggi regionali o dalle leggi delle provincie autonome di Trento e di Bolzano», proposto dall'emendamento 4.4, sia migliorativo del testo in esame proprio perchè tiene conto della situazione normativa che si determinerà in futuro.

Anche l'emendamento 4.7 concerne la competenza primaria delle regioni ed è finalizzato a chiarire a priori il campo di applicazione della norma.

Con l'emendamento 4.6 si richiede la soppressione dell'intero comma 3 in quanto riteniamo eccessiva la previsione in esso contenuta. Debbo dire che la scelta di sopprimere l'intero comma è stata dettata da ragioni di tempo: tutto sommato credo che si possano trovare anche soluzioni migliori che per altro sarei pronto a condividere.

Sarebbe eccessivo vietare la fiera solo per una coincidenza di periodo, stante la competenza esclusiva, mentre potrebbe essere sufficiente il fatto di non inserirla nel calendario nazionale.

Mi immagino, per esempio, una regione – la Sardegna – che organizza una fiera in materia navale, avendone competenza esclusiva: vietare la fiera sarebbe eccessivo, mentre potrebbe bastare come castigo il fatto di non inserirla nel calendario in caso di coincidenza temporale.

Infine, do per illustrati gli emendamenti 4.5, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11.

SELLA DI MONTELUCE. Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, devo dire che si spiega facilmente: è teso ad offrire maggiori garanzie di professionalità agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali.

Gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono tesi ad una migliore formulazione del testo: con l'emendamento 4.2 si sostituiscono le parole: «la sede espositiva sia idonea» con le parole: «il quartiere espositivo sia idoneo»; con l'emendamento 4.3 si aggiungono dopo le parole: «le quote di partecipazione» le seguenti: «poste dall'organizzatore».

WILDE. Aggiungo la mia firma all'emendamento 4.1.

LAGO. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 4.1.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.4 e 4.7, perchè – come del resto ha già spiegato il presentatore – hanno lo scopo di migliorare e rafforzare il senso degli emendamenti presentati ed approvati all'unanimità in merito all'articolo 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.6, vorrei far presente al senatore Pinggera che con il testo che abbiamo sottoposto all'attenzione dei colleghi non si vuole solamente – del resto, è una volontà oggettivamente riconosciuta da tutti – regolamentare un settore cresciuto con molto spontaneismo e fantasia, ma si vuole evitare la ripetitività di rassegne di analogo tenore anche all'interno di una stessa regione. Devo dire che ancora oggi assistiamo a dei veri e propri procedimenti giudiziali promossi da enti fieristici che si contendono rassegne particolari.

Quindi, invito il senatore Pinggera a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, al fine di mantenere quella forma forte già prevista e quindi regolamentare il settore in maniera precisa.

Infine, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.3 e parere contrario sull'emendamento 4.2.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si uniforma ai pareri espressi dal relatore.

PINGGERA. Mi risulta molto difficile accogliere l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti che ho presentato. Devo dire, infatti, che la regolamentazione prevista mi sembra molto dettagliata.

Per questo motivo, quindi, mantengo tutti gli emendamenti che ho presentato all'articolo 4.

SELLA DI MONTELUCE. Intervengo al fine di ricordare agli onorevoli colleghi che abbiamo sempre parlato di quartieri fieristici e non di sedi espositive. Quindi, devo dire che, al di là della lingua italiana, esiste un problema di incongruenza sotteso all'emendamento 4.2.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Devo dare ragione al senatore Sella di Monteluce. Pertanto, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Sella di Monteluce e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Sella di Monteluce.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Sella di Monteluce.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Articolo 5.

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni interessati, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale;

c) dei comuni per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.

3. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Consob.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «o la conferma della qualifica» *aggiungere le seguenti*: «per le manifestazioni fieristiche nelle regioni a statuto ordinario».

5.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 2, lettera b) *sostituire le parole*: «e delle province autonome» *con le altre*: «a statuto ordinario».

5.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 2, lettera b) *dopo la parola*: «regionale» *aggiungere le seguenti*: «o locale».

Conseguentemente eliminare la lettera c).

5.1 CAPONI

Sopprimere il comma 3.

5.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

PINGGERA. Poiché la questione di competenza è stata chiarita, ritiro gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, dubito che sia necessario che queste società di revisione effettuino i loro controlli sui bilanci degli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale o nazionale. Faccio l'esempio di una fiera nel settore del vetro, che si muove in un ambito ristretto. ma che ha comunque rilevanza internazionale; ebbene, in questo caso far intervenire una società di revisione mi sembra eccessivo.

Chiedo quindi di sopprimere il comma 3; proprio per sottolineare l'opportunità di rivedere questa norma, desidererei che la Commissione riflettesse su questo aspetto al fine di trovare un soluzione migliore della stessa soppressione.

PRESIDENTE. In assenza del senatore Caponi faccio mio l'emendamento 5.1.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.4.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, il parere del Governo è sostanzialmente analogo a quello testé espresso dal relatore. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.4. Riguardo a quest'ultimo, in verità, mi sembrava di aver capito che nella sua illustrazione il senatore Pinggera più che presentare l'emendamento invitasse la Commissione a trovare una formulazione migliorativa del testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Caponi, a cui ho aggiunto la mia firma.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

SELLA di MONTELUCE. Signor Presidente, debbo dire di aver io stesso suggerito l'introduzione del comma 3 nel testo in esame. Ritengo infatti che ai fini di una maggiore trasparenza e sicurezza della contrattistica e dei bilanci finali sia necessario che questi ultimi vengano certificati da una società di revisori contabili che abbia determinate caratteristiche. Questa norma nasce da una esigenza di maggiore trasparenza e non per complicare burocraticamente la situazione. Bisogna inoltre considerare che ci si sta avviando in tutta Europa alla certificazione dei bilanci effettuata da società specializzate e in quest'ottica se vogliamo avere investitori esteri dobbiamo essere in linea con la tendenza in atto. Certamente la norma in esame in termini economici rappresenta un piccolo costo ma è un onere che tutte le imprese anche internazionali debbono sopportare se vogliono essere valutate in un certo modo all'interno del mercato.

WILDE. Signor Presidente, anche noi avvertiamo la necessità di una maggiore trasparenza nei bilanci e per questa ragione siamo contrari all'emendamento in esame.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, ascoltate le considerazioni dei colleghi Sella di Monteluce e Wilde, il Governo ribadisce il suo parere contrario e invita al ritiro dell'emendamento 5.4.

PINGGERA. Signor Presidente, preso atto delle osservazioni dei colleghi, del relatore e del Governo, accolgo l'invito al ritiro dell'emenda-

mento 5.4, sperando tuttavia che l'applicazione della norma prevista al comma 3 non determini spese eccessive.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Articolo 6.

(Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche)

1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si svolgono, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi 60 giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuovere le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei 30 giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario nazionale.

3. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale non inserite nel calendario di cui al comma 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigono un calendario annuale per le manifestazioni di rilevanza regionale.

5. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale non inserite nel calendario regionale di cui al comma 4.

6. Il calendario dovrà avere anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni feristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sostituire le parole: «31 gennaio» *con le seguenti*: «31 marzo».

6.4 CAPONI

Al comma 2, dopo le parole: «delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale» *aggiungere le seguenti*: «ed internazionale».

6.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.6 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 3.

6.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 4.

6.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 4.

6.2 MANTICA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Sopprimere il comma 5.

6.3 MANTICA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Sopprimere il comma 5.

6.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Faccio mio l'emendamento 6.4 e lo do per illustrato.

PINGGERA. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

MANTICA. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 in un certo senso si illustra da sè in quanto mi sembra eccessivo che una legge nazionale imponga alle regioni di redigere un calendario annuale per le manifestazioni di rilevanza regionale. Ritengo quindi del tutto inutile la previsione

contenuta al comma 4 dell'articolo in esame. Ovviamente l'emendamento successivo, il 6.3, soppressivo del comma 5, è legato logicamente alla richiesta di soppressione prevista dall'emendamento 6.2.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 prevede uno spostamento di date di cui francamente non riesco a comprendere le ragioni, tra l'altro non mi sembra una grande questione. Pertanto invito al ritiro del suddetto emendamento in quanto ritengo senz'altro più congrua la data del 31 gennaio. Parere contrario anche per ciò che concerne gli emendamenti 6.5, 6.6, e 6.7. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 6.8 e 6.2 di identico contenuto, nonchè sugli emendamenti 6.3 e 6.9 di contenuto altrettanto identico.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Aderisco all'invito del relatore e del Governo e ritiro l'emendamento 6.4.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.7.

PINGGERA. Signor Presidente, non permettere che si tengano fiere di rilevanza internazionale e nazionale non inserite nel calendario potrebbe essere lesivo delle competenze delle regioni a statuto speciale. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di non inserire nel calendario le manifestazioni non autorizzate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori, identico all'emendamento 6.2, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori, identico all'emendamento 6.9, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI